

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8591 del 2015, proposto dalla P. C. società unipersonale a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Stella Richter e Paolo Giovannelli, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Giovannelli in Roma, via Giovanni Nicotera 29;

contro

il Comune di Arzachena, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

,per la riforma

della sentenza del TAR Sardegna, sezione II, 8 aprile 2015 n.674, resa fra le parti, con la quale si è pronunciato sul ricorso n.613/201, proposto per l'annullamento delle note del Comune di Arzachena 1 luglio 2014 prot. n.26303 e prot. n. 26256, e 16 luglio 2014 prot. n.28932, di prescrizioni all'attività della ricorrente, consistente nel posizionamento di chioschi amovibili per la vendita al dettaglio in un'area demaniale marittima in concessione, nonché dei provvedimenti di classificazione come zona H dell'area in questione, ovvero della deliberazione 2 maggio 2014 n.2 del Consiglio comunale di Arzachena e delle precedenti deliberazioni 59/1980, 60/1980, 52/1981 e 53/2012 dello stesso Consiglio, e di tutte le deliberazioni di

approvazione del Programma di fabbricazione – Pdf del Comune stesso, nonché degli atti connessi e collegati.

In particolare, la sentenza ha dichiarato irricevibile il ricorso quanto all'impugnazione degli atti di classificazione urbanistica dell'area e lo ha accolto quanto all'impugnativa della deliberazione 2/2014 del Consiglio, limitatamente all'impugnativa della norma regolamentare che fissa il termine di utilizzo delle strutture, respingendolo nel resto;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Paolo Stella Richter, Paolo Giovannelli e Stefano Forgiarini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente appellante è concessionaria fino al 10 aprile 2050 dell'area demaniale nella quale ricadono le banchine di Porto Cervo, nota località turistica e balneare in Comune di Arzachena.

Intendendo organizzare sul posto, nel periodo dal 3 luglio 2014 al 15 settembre 2014, una manifestazione, ha richiesto al Comune di potervi installare alcuni chioschi amovibili, destinati ad ospitare attività commerciali temporanee (fatti pacifici in causa).

A tal fine, ha presentato anzitutto l'istanza 12 giugno 2014 prot. n.23385, che ha dato luogo alla pratica 14/550 dello Sportello unico attività produttive – SUAP; ha presentato poi la denuncia inizio attività – DIA 25 giugno 2014 prot. n. 25401,

relativa alle opere in questione, classificate come “opere precarie provvisorie” (v. doc. 1 in primo grado ricorrente appellante, ove i dati appena citati).

A fronte di ciò, ha ricevuto, le note del Comune 1 luglio 2014 prot. n.26303 e 1 luglio 2014 prot. n.26256, le quali le hanno entrambe reso noto che la struttura non avrebbe potuto avere un termine di utilizzazione superiore a quindici giorni e che le relative operazioni di montaggio e smontaggio non sarebbero potute durare più di dieci giorni per fase; la seconda delle note citata precisava poi che ciò veniva imposto in osservanza del nuovo testo dell’art. 66 del regolamento edilizio comunale, secondo la modifica adottata con deliberazione consiliare 2 maggio 2014 n.2, pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni dal giorno 8 maggio 2014 e assistita, ad avviso del Comune, dalle misure di salvaguardia di cui all’art. 12 commi 3 e 4 del T.U. 6 giugno 2001 n.380 (doc. ti 1 e 2 ricorrente in primo grado, note citate).

Con similari note gemelle, 16 luglio 2014 prot. n.28441 e prot. n.28392, la ricorrente appellante otteneva poi una proroga di dieci giorni per le operazioni di montaggio e smontaggio, fermo il termine di utilizzo di quindici giorni (doc. ti 28 e 29 in primo grado ricorrente appellante, note citate).

Il nuovo testo dell’art. 66 del regolamento edilizio, come modificato dalla delibera 2/2014, cui gli atti suddetti si sono richiamati, prevede che nella zona interessata, classificata come zona H di salvaguardia ambientale di rispetto o vincolo particolare, e in questa categoria come sottozona H2 di pregio paesaggistico, non siano ammesse alterazioni allo stato attuale dei luoghi, e si possano realizzare solo interventi molto limitati, in particolare, come da lettera d) della norma, “*opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e comunque entro un termine di utilizzazione non superiore a 15 giorni. Dette opere sono limitate allo svolgimento di eventi, manifestazioni pubbliche e/o di interesse pubblico, sagre, eventi culturali e feste (escluso qualsiasi forma di attività commerciale permanente).*” In tali occasioni, la norma ammette siano

installati “*manufatti precari*” semplicemente appoggiati al suolo, senza altre opere che quelle di ancoraggio, senza modifica dello stato dei luoghi e senza allaccio stabile alle reti infrastrutturali (doc. 3 in primo grado ricorrente appellante, delibera in questione, ove anche il termine di pubblicazione).

La ricorrente ha quindi impugnato in primo grado tutte le note sin qui descritte, la delibera 2/2014, e tutte le deliberazioni comunali precedenti, in primo luogo quella originaria di approvazione del Programma di fabbricazione – Pdf comunale, nella parte in cui classificano come zona H, con le restrizioni di cui si è detto, l’area di suo interesse.

Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso quanto all’impugnazione degli atti di classificazione urbanistica dell’area, ritenendolo in questa parte tardivo; lo ha invece accolto quanto all’impugnativa della deliberazione 2/2014, limitatamente all’impugnativa della nuova norma regolamentare nella parte in cui essa fissa in quindici giorni soltanto il termine di utilizzo delle strutture; ha invece respinto il ricorso stesso in ogni sua residua parte.

La ricorrente in primo grado impugna quindi tale sentenza, con appello contenente i seguenti nove motivi, che ripropongono quelli dedotti in primo grado, nei termini che seguono.

Come premessa ai primi tre motivi di appello, che ripropongono altrettanti motivi di ricorso dichiarati irricevibili, la ricorrente appellante sostiene che il Giudice di primo grado avrebbe errato a ritenere tardivo il ricorso contro gli atti di classificazione urbanistica della propria area in concessione anteriori alla delibera 2/2014. Afferma infatti che si tratterebbe di atti generali, i quali sarebbero divenuti per lei lesivi, facendo sorgere l’interesse a impugnare, solo dopo ricevute le note di cui s’è detto, atti concretamente lesivi con cui le è stato limitato l’utilizzo della struttura. Ha poi dedotto che il Piano paesaggistico regionale, approvato con deliberazione della Giunta 5 settembre 2006 n.36/7, inserisce le aree fra le infrastrutture portuali, e che esso dovrebbe valere a prevalenza della classificazione

comunale, comportando che l'area dovrebbe oggi considerarsi come zona G. Sempre in premessa ai primi tre motivi di appello, ha comunque dedotto, in subordine, che dovrebbe ugualmente ritenersi legittimata a contestare la classificazione dell'area come zona H avendo impugnato nei termini la delibera 2/2014, che non si potrebbe considerare atto meramente confermativo dei precedenti.

Ciò posto,

- con il primo motivo, premette in fatto che l'area di proprio interesse nel Piano paesaggistico regionale è classificata come infrastruttura per attività portuali. A suo avviso quindi, dato che le norme tecniche di attuazione – NTA del Piano, all'art. 103, non dettano per tali aree prescrizioni particolari, nelle stesse dovrebbero considerarsi ammessi tutti gli interventi edilizi previsti in via generale dall'art 12 delle NTA, fra le quali, a suo dire, quelle di suo interesse. Afferma ancora che la zona si dovrebbe considerare classificata come zona G, e non H, ai sensi del decreto dell'Assessore agli Enti locali della Sardegna 20 dicembre 1983 n.2266, cd decreto Floris, che classifica in generale le zone in questione;

- con il secondo motivo, ripropone in sostanza gli argomenti appena esposti, e sostiene che l'area in questione dovrebbe considerarsi come zona G anche per effetto dell'art.107 delle NTA di piano, da considerare prevalente sugli strumenti urbanistici comunali in ragione dell'art. 145 comma 3 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Ciò posto, a dire della ricorrente appellante, l'art. 107 delle NTA citato prevedrebbe, per i comuni di ambito di paesaggio costiero come Arzachena, un obbligo di adeguamento dei propri strumenti urbanistici che dovrebbe condurre a considerare la zona come G;

- con il terzo motivo, deduce eccesso di potere per travisamento del fatto, in quanto a suo dire la classificazione in zona H delle banchine del porto, strutture in cemento di nessun interesse ambientale, adibite anche a parcheggio, sarebbe incongrua con lo stato dei luoghi.

La ricorrente appellante ripropone poi i motivi respinti, o non accolti per intero, in primo grado, e quindi:

- con il quarto motivo, deduce propriamente violazione degli artt. 20 comma 7 della l. r Sardegna 22 dicembre 1989 n.45 e 12 T.U. 380/2001, perché a suo dire una delibera di semplice modifica di un articolo del regolamento edilizio non potrebbe essere assistita da misure di salvaguardia;

- con il quinto motivo, deduce eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, perché a suo dire la delibera 2/2014 non consentirebbe, perché fra l'altro non assistita da alcuna cartografia, di individuare con esattezza la zona H e nell'ambito di essa la sottozona H2 di interesse; critica in proposito il percorso logico del TAR, che considera l'area per cui è causa come compresa in sottozona H2 per esclusione rispetto alle altre due sottozone previste, di pregio archeologico e di salvaguardia ambientale;

- con il sesto motivo, deduce violazione del citato art. 20 della l.r. 45/1989, perché a suo dire non sarebbe stata rispettato il procedimento di approvazione della delibera 2/2014; in particolare non sarebbe stata data prova (appello, p. 32 prime righe) del deposito per trenta giorni a disposizione del pubblico e della pubblicità dell'avvenuto deposito;

- con il settimo motivo, deduce violazione dell'art. 19 della citata l.r. 45/1989, perché, sempre a suo dire, la delibera 2/2014 avrebbe dovuto considerare l'intero territorio comunale, e non limitarsi a modificare un singolo articolo del regolamento;

- con l'ottavo motivo, deduce violazione degli artt. 3, 6, 10, 12 e 22 del T.U. 380/2001, perché comunque, ancora a suo dire, l'attività di suo interesse, ovvero l'installazione dei chioschi, non si dovrebbe considerare attività edilizia, ma attività libera;

- con il nono motivo, deduce infine, propriamente, violazione dell'art. 10 della l.r. Sardegna 23 ottobre 2009 n.4, che all'epoca dei fatti consentiva di realizzare senza

titolo abilitativo, fra le altre, le “*opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a novanta giorni*”, di recente, per inciso, innalzato a centottanta. Ad avviso del Giudice di primo grado, si tratterebbe di un termine massimo, entro il quale i Comuni potrebbero, con una motivazione congrua, stabilire termini inferiori; sempre ad avviso del Giudice di primo grado, nel caso di specie il termine di quindici giorni non sarebbe congruo, perché di fatto precluderebbe un proficuo utilizzo dell’area. La ricorrente appellante sostiene invece che il termine della legge regionale sarebbe assolutamente inderogabile, nel senso che il Comune non potrebbe mai prevedere termini inferiori.

Ha resistito il Comune, con memoria 23 aprile 2016, in cui ha chiesto che l’appello sia respinto.

Con memorie 30 marzo 2017 per la ricorrente appellante e 11 aprile 2017 per il Comune intimato appellato, le parti hanno poi ribadito le rispettive asserite ragioni. In particolare, il Comune appellato, nella memoria 11 aprile 2017 (v. pp. 9 e ss.), ha eccepito in via preliminare:

- l’inammissibilità dei motivi dedotti, perché la ricorrente appellante, in quanto concessionaria, non avrebbe alcun titolo per reclamare un particolare regime urbanistico o edilizio per l’area in questione;
- l’ulteriore inammissibilità dei motivi stessi perché la ricorrente non avrebbe un interesse specifico a farli valere;
- l’inammissibilità comunque dell’impugnazione della delibera 2/2014, perché il regime urbanistico dell’area deriverebbe non dal regolamento edilizio, ma dalla precedente zonizzazione, a suo avviso ormai inoppugnabile.

All’udienza del giorno 04 maggio 2017, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.
2. In ordine logico, va confermata la pronuncia di primo grado nella parte in cui dichiara irricevibili le censure proposte contro le delibere del Comune di Arzachena anteriori alla delibera 2/2014, le quali hanno classificato come compresa in zona H l'area per cui è processo.

In linea di fatto, la sentenza di primo grado (pp. 10 e 11 della motivazione) ha affermato che tale classificazione, per l'esattezza, discenderebbe dall'originaria delibera dell'assessore regionale 17 ottobre 1983 n.1761, pubblicata secondo la disciplina allora vigente sul Bollettino ufficiale regionale del giorno 8 novembre 1983, la quale approvò lo strumento urbanistico generale tuttora vigente del Comune di Arzachena.

Il punto non è stato specificamente contestato nell'appello, e deve quindi ritenersi definitivamente accertato.

In base a tali fatti, quindi, è esatto quanto pure afferma la sentenza di primo grado, ovvero (motivazione, p. 11 dal terzo rigo) che il ricorso, notificato il giorno 21 luglio 2014, rispetto a tale sentenza sarebbe, in sé considerato, irricevibile perché tardivo.

3. La ricorrente appellante sostiene invece che il proprio ricorso sarebbe tempestivo, perché il suo interesse ad impugnare sarebbe sorto solo con i provvedimenti puntuali in questa sede impugnati, ovvero i provvedimenti che le negano di realizzare i chioschi di cui si è detto con le modalità da lei richieste. Secondo logica, se si condividesse tale ordine di idee, sarebbe irrilevante quanto osserva in fatto sempre la sentenza di primo grado, ovvero (p. 11 dal sesto rigo della motivazione), ovvero che la ricorrente appellante avrebbe conosciuto tale classificazione anche in epoca precedente, già nel 2013. Si tratterebbe infatti comunque di conoscenza di un atto in quel momento non lesivo

4. Tale ordine di idee non va condiviso.

Come regola, infatti, il termine per impugnare la deliberazione che approva uno strumento urbanistico generale decorre dal compimento delle formalità pubblicitarie per essa previste dalla legge: così fra le molte C.d.S. sez. VI 13 febbraio 2017 n.622 e sez. IV 12 giugno 2009 n.3730.

La giurisprudenza citata in contrario dalla ricorrente appellante (p. 13 dell'appello), lo si aggiunge per completezza, non è invece esattamente pertinente al caso in esame.

Nell'ordine, C.d.S. sez. IV 16 ottobre 2001 n.5467 ribadisce che il termine decorre dalla pubblicazione, precisando che è irrilevante un termine di efficacia successivo che sia previsto per le prescrizioni contenute nel piano; C.d.S. sez. IV 4 ottobre 2000 n.5308 riguarda il caso diverso di una delibera di adozione; C.d.S. sez. VI 16 novembre 2004 n.7502 infine riguarda l'ipotesi particolare in cui era impugnata, assieme all'atto applicativo, una norma regolamentare, e quindi per definizione generale ed astratta, la quale all'evidenza non perde tale proprio carattere per il solo fatto di trovarsi materialmente inserita in un atto di tipo diverso come il piano urbanistico.

Il ricorso è invece tempestivo, come anche in questo caso ritenuto nella sentenza di primo grado, rispetto alla delibera 2/2014, salva la necessità di valutare gli altri presupposti processuali dell'impugnazione, e il merito di essa, nei termini di cui subito.

5. Risulta infondata la prima eccezione preliminare di inammissibilità proposta dal Comune, in relazione alla qualità di semplice concessionaria dell'area rivestita dalla ricorrente appellante. E' infatti evidente che il concessionario ha diritto a far uso, nei limiti del titolo, del terreno demaniale oggetto della concessione, e quindi ha interesse a contestare, anche mediante il ricorso giurisdizionale amministrativo, tutti i provvedimenti che gli precludano tale uso, ovvero ne peggiorino le condizioni di esercizio.

6. In tal senso, l'interesse fatto valere in questo processo è senz'altro specifico, perché, molto semplicemente, se il ricorso fosse accolto, la ricorrente appellante potrebbe installare nell'area datale in concessione i chioschi commerciali di cui si è detto, con le modalità che le sono gradite, e che invece al momento presente non sono state ritenute legittime. E' quindi infondata anche la seconda eccezione preliminare.

7. Risulta infondata anche la terza eccezione preliminare proposta dal Comune, la quale si collega all'ultima delle tre considerazioni preliminari svolte dalla ricorrente appellante.

A semplice lettura, (v. doc. 3 in primo grado ricorrente appellante, cit.), la delibera 2/2014 contiene una profonda revisione della disciplina della zona H nel territorio comunale, disciplina che in precedenza era limitata a cinque righe di testo, ed ora comprende un'articolata distinzione in tre sottozone, ciascuna con prescrizioni distinte. Non si tratta, all'evidenza, di atto meramente confermativo e come tale non autonomamente impugnabile, perché si è di fronte ad una nuova espressione di volontà amministrativa.

8. Si osserva infine per completezza che la seconda considerazione preliminare della ricorrente appellante, relativa al rilievo che nel caso di specie si dovrebbe riconoscere al Piano paesaggistico regionale, fa invece parte del merito, e se ne darà conto in sede propria.

9. Ciò posto, il ricorso è infondato nel merito.

10. Il primo ed il secondo motivo fanno centro sulle prescrizioni che, per la zona in questione, si dovrebbero ricavare dalla pianificazione sovraordinata, ovvero dal ricordato Piano paesaggistico regionale e dal cd decreto Floris, che prevede in generale le caratteristiche di ciascuna tipologia di zona; vanno affrontati congiuntamente, perché all'evidenza connessi, e sono entrambi infondati.

E' sicuramente vero quanto sostiene la ricorrente appellante, ovvero che, secondo l'art. 3 del decreto Floris, in generale le *“parti del territorio destinate ad edifici,*

attrezzature ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi di interesse generale”, formula che comprende sicuramente anche i porti, sono ricompresi nella zona G, e che, sempre in generale, ricadono invece nella zona H le parti del territorio di *“particolare interesse per la collettività”*, segnatamente di interesse paesaggistico.

E’ altrettanto vero che, secondo gli articoli 102 e 103 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico, i porti appartengono al *“sistema delle infrastrutture”*, per il quale un intervento come quello per cui è causa non è a priori proibito.

E’ infine vero che l’art. 107 delle stesse norme sussiste un obbligo di adeguare alle previsioni del Piano paesaggistico gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, e in particolare dei Comuni costieri come Arzachena.

Non si tratta però, contrariamente a quanto assume la ricorrente appellante, di previsioni assolutamente cogenti, ovvero tali da precludere agli enti di livello inferiore, in questo caso al Comune, di adottare una motivata disciplina difforme.

Un’interpretazione nel senso voluto dalla ricorrente appellante, oltre a non essere supportata da elementi testuali, sarebbe in ultima analisi lesiva dell’autonomia dell’ente e del principio di sussidiarietà che la informa, ai sensi degli artt. 115 e 118 Cost, perché avocherebbe a priori ad un livello di governo superiore scelte pianificatorie che dipendono, di regola, dalla realtà locale.

11. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, che contesta la legittimità delle scelte pianificatorie espresse dalla delibera 2/2014. In proposito, è sufficiente ricordare quanto affermato da costante giurisprudenza, che come tale non richiede puntuali citazioni: si tratta in generale di scelte ampiamente discrezionali, sindacabili nella presente sede giurisdizionale nei soli casi di esiti abnormi, o manifestamente illogici, anche in rapporto ai presupposti di fatto.

Sono fattispecie che non si ritrovano nel caso in esame, anche alla luce del comune buon senso: la scelta espressa dal Comune, di mantenere libere da edificazione, e quindi dall’ingombro alla visuale che vi si riconnette, le banchine di Porto Cervo,

località turistica di notorietà e rinomanza internazionale, a prima vista non si può certo qualificare illogica.

12. A sua volta infondato è il quarto motivo di ricorso.

Per chiarezza, si riportano le norme citate.

L'art. 12 comma 3 prima parte del T.U. 380/2001 prevede il noto istituto delle misure di salvaguardia, nel senso che *“In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda”*.

La norma è richiamata in modo espresso, per quanto qui interessa, dall'art. 20 comma 7 della l.r. 48/1989, per cui appunto le misure di salvaguardia scattano dalla data di adozione del piano urbanistico comunale.

Lo scopo della norma, com'è del tutto noto, è evitare di mettere l'autorità di pianificazione di fronte al fatto compiuto di interventi che siano in contrasto con l'assetto voluto per il futuro del territorio, e vengano realizzati ugualmente nelle more dell'approvazione dello strumento che li intende proibire.

Per tal ragione, la giurisprudenza ha adottato una lettura estensiva della norma, e la ha applicata, in buona sostanza, a tutte le situazioni che possono comportare un mutato assetto del territorio, a prescindere dalla qualificazione giuridica dello strumento che produce il relativo effetto.

In tal senso, con le sentenze C.d.S. sez. IV 9 ottobre 2012 n.5257 e 9 febbraio 2014 n.257, ha ritenuto che le misure si applichino nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività.

Da ultimo poi, con la sentenza C.d.S. sez. IV 20 aprile 2016 n.1558, ha riferito le misure in parola anche alle “disposizioni procedurali” contenute nell'atto adottato, ovvero a un caso, analogo al presente, di modifica del regolamento edilizio urbano.

13. Il quinto motivo va respinto, per le ragioni già evidenziate dal Giudice di primo grado, che qui si ribadiscono: premesso che l'area per cui è causa ricade nella zona

H, è possibile secondo logica desumere che essa è soggetta al regime della sottozona H2, perché le altre due sottozone, H1 e H3, comprendono all'evidenza ipotesi che non ricorrono, ovvero nel primo caso le zone di pregio archeologico e nell'altro le zone di salvaguardia ambientale.

14. Infondato è anche il sesto motivo, poiché le norme sul deposito e sulla pubblicità dello stesso, che si assumono violate, quand'anche ciò fosse vero, non sono previste a pena di illegittimità dell'atto finale: C.d.S. sez. IV 30 luglio 2012 n.4313.

15. Parimenti infondato è il settimo motivo di ricorso, non essendovi alcuna norma, né di dettaglio né di principio, che proibisca a priori di intervenire su un piano urbanistico generale con una variante limitata ad un solo aspetto del territorio: si osserva che nel caso di specie l'intervento è tutt'altro che casuale o arbitrario, dato che ha scelto di dare nuova disciplina al regime concreto di una zona omogenea.

16. Ancora infondato è l'ottavo motivo.

E' sufficiente in proposito rilevare che l'art. 6 comma 1 lettera e bis) del T.U. 380/2001 prevede che rientrino nell'edilizia libera *“le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni”*, ma fa comunque salve *“le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali”*, che in questo caso dispongono diversamente, e non nel senso di una totale libertà.

17. Infine, va respinto il nono motivo, rispetto al quale si richiamano considerazioni analoghe a quelle svolte a proposito dei primi due motivi.

Infatti, il testo dell'art. 10 l.r. 4/2009, che all'epoca dei fatti prevedeva un termine di utilizzo *“non superiore”* a novanta giorni per le strutture precarie non consente in alcun modo, anche considerando la sua formulazione letterale, di ritenere che il termine in questione debba essere inteso come imperativo, e quindi di escludere la possibilità che il Comune, dandone congrua motivazione, lo possa abbreviare.

Anche in questo caso, ritenere il contrario significherebbe comprimere in modo non giustificato l'autonomia dei Comuni sul punto, che rientra nella più ampia materia del governo del territorio loro spettante.

18. Le spese del grado seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (ricorso n.8591/2015), lo respinge.

Condanna la ricorrente appellante a rifondere all'amministrazione intimata appellata le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in € 5.000 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Francesco Gambato Spisani

IL PRESIDENTE

Sergio Santoro

IL SEGRETARIO